




DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità



I FOCUS DEL MESE

Care lettrici, cari lettori,

ecco il sesto numero della newsletter Diritti ad ostacoli, realizzata dall'Osservatorio giuridico permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università degli Studi di Milano.

Questo mese ci teniamo a segnalarvi che il **9 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala Consiglio del Rettorato dell'Università degli Studi di Milano**, l'Osservatorio giuridico Human Hall **presenterà alla cittadinanza il Report 2024 sulla giurisprudenza relativa ai diritti delle persone con disabilità**.

Oltre 1100 decisioni pronunciate da Corte costituzionale, Cassazione, Consiglio di Stato, Tar e giudici ordinari, civili e penali,

sono state analizzate e sono confluite nel rapporto annuale che individua le principali linee di tendenza della giurisprudenza.

Oltre alla presentazione del rapporto, durante la mattinata, proprio partendo dall'analisi delle decisioni dei giudici in materia, faremo il focus su uno dei temi più attuali: il **progetto di vita**. Proveremo a indagare come ci si sta preparando per dare attuazione alle novità previste sul punto dal d.lgs. n. 62 del 2024.

L'evento sarà accessibile in presenza (iscrizioni a [questo link](#)). Per partecipare da remoto inviate una mail all'indirizzo: osservatoriodisabilita.humanhall@unimi.it.

Hanno partecipato alla redazione di questo numero della newsletter: Giuseppe Arconzo, Sara del Grosso, Paola Pannia e Gaia Patarini.

SCRIVI A OSSERVATORIODISABILITA.HUMANHALL@UNIMI.IT

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

L'ACCESSIBILITY ACT: UN ALTRO PASSO VERSO LA GARANZIA DEL DIRITTO ALL'ACCESSIBILITÀ

Il **28 giugno** inizierà a produrre i suoi effetti il **d. lgs. 17 maggio 2022, n. 82**, che ha dato attuazione alla **direttiva dell'Unione Europea n. 882 del 2019**.

Da questa data, **gli operatori economici** che immetteranno sul mercato alcuni **prodotti e servizi** dovranno assicurarsi che vengano rispettati i **requisiti di accessibilità** previsti nel citato decreto legislativo, pena l'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa, variabili a seconda della gravità e della recidiva dell'infrazione. Viceversa, **i prodotti e i servizi già in commercio** potranno continuare ad essere utilizzati fino al 28 giugno 2030 e fino alla fine della loro vita economica utile, ma per **non più di venti anni dalla loro messa in funzione**.

Si tratta, evidentemente, di un provvedimento molto importante per la garanzia del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità: l'ambito di applicazione del decreto è infatti molto ampio e comprende, tra i vari prodotti e servizi, **siti web; applicazioni mobili**; biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica; strumenti di fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; terminali self-service interattivi; servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati; **servizi di commercio elettronico**.

I requisiti di accessibilità sono numerosi e specifici e in generale impongono che i prodotti siano progettati e realizzati in modo da **ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità** e che siano accompagnati, se possibile, mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

Le informazioni relative all'uso, alle caratteristiche e all'accessibilità dei prodotti dovranno essere fornite attraverso **più canali sensoriali**, presentate in modo comprensibile, con caratteri leggibili, contrasto adeguato e formati **compatibili con le tecnologie assistive**, quali i sistemi di sintesi vocale e dispositivi per l'udito. I servizi online e digitali, i siti web, le applicazioni e i servizi dovranno essere facilmente navigabili con contenuti che possano essere adattati e interoperabili con tecnologie assistive. È previsto inoltre che debbano essere garantite modalità di comunicazione e supporto accessibile, come assistenza telefonica e formazione.

L'intera normativa mira, insomma, a migliorare l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità, favorendo tra l'altro un'**allocazione più equa delle risorse digitali e fisiche**.

In questo contesto, il legislatore ha comunque operato un bilanciamento tra i contrapposti diritti in gioco, prevedendo che i nuovi requisiti di accessibilità si applichino soltanto nella misura in cui la conformità agli stessi non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura; e nella misura in cui **non comporti**

l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati, sulla falsariga della configurazione dell'obbligo dei datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli.

Sempre in questa prospettiva, l'art. 3, comma 4, del d.lgs. prevede la definizione di apposite **linee guida** per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità da parte delle microimprese. Tuttavia, a nove giorni dalla data in cui inizieranno a decorrere gli effetti del decreto, tali linee guida, che dovrebbero essere definite dal Ministero dello sviluppo economico, **non sono state ancora adottate**.

Nel frattempo, sono invece state aperte alla consultazione pubblica, dal 15 maggio al 14 giugno 2025, le **ulteriori e diverse linee guida** previste dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. Si tratta di linee guida definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), che dovranno consentire alla stessa AGID di monitorare, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, la conformità degli stessi ai nuovi requisiti di accessibilità.

A distanza di quasi sei anni dall'approvazione in sede europea dell'Accessibility act, a breve dovrebbe essere quindi possibile vederne i primi effetti. È ovviamente prematuro formulare valutazioni su quanto accadrà, ma si può forse affermare che, a distanza di molti anni dalla direttiva n. 78 del 2000, siamo in presenza del più importante atto di derivazione europea diretto a rafforzare concretamente il diritto all'accessibilità delle persone con disabilità e, conseguentemente, il loro diritto alla piena partecipazione, su base egualitaria, alla vita della società.

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

RESPINTO IL RICORSO, LA CONTINUITÀ DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ PUÒ PARTIRE

Ci eravamo occupati della continuità didattica già nella nostra newsletter di aprile.

Occorre tornare sul punto perché, anticipando la data dell'udienza inizialmente prevista, con l'**ordinanza n. 2912 del 26 maggio 2025**, il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare avanzata da alcune sigle sindacali e da un gruppo di docenti nei confronti del decreto ministeriale n. 32 del 2025, che, come si ricorderà, disciplina le modalità con cui chiedere la conferma dei docenti di sostegno a tempo determinato sul medesimo posto occupato nell'anno scolastico precedente.

Il Tribunale ha ritenuto il **ricorso inammissibile** sotto diversi profili. In primo luogo, ha escluso la legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali ricorrenti, richiamando il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui i sindacati possono ricorrere solo per la tutela di interessi omogenei e unitari dell'intera categoria rappresentata.

Nel caso di specie, invece, **la questione è potenzialmente destinata a dividere i docenti**: da un lato abbiamo coloro che aspirano alla conferma dell'incarico, dall'altro quelli che auspicano un nuovo conferimento, potenzialmente precluso dalla "stabilizzazione" prevista dal decreto. In tal modo, l'interesse fatto valere non appare collettivo e unitario, ma frammentato, il che impedisce la legittimazione del sindacato.

In secondo luogo, il TAR ha rilevato un **difetto di interesse concreto e attuale in capo ai docenti ricorrenti**, giacché il provvedimento impugnato non produce effetti immediatamente lesivi: eventuali pregiudizi potranno essere dedotti solo all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi. Nonostante l'assenza di un vaglio nel merito, siamo in presenza di una decisione con un impatto significativo nel dibattito pubblico. Lo testimonia anche il fatto che l'Autorità Garante per le Persone con Disabilità è intervenuta nel giudizio per opporsi al ricorso e per sostenere la legittimità della normativa impugnata. In una dichiarazione pubblica, il Garante ha in effetti ribadito che la continuità didattica è un diritto fondamentale per gli studenti con disabilità, e ha sottolineato l'urgenza di un cambio di narrazione.

A questo punto, non resta dunque che attendere e verificare – sin dall'inizio del prossimo anno scolastico – se questa importante novità contribuirà davvero a rispondere alle esigenze che molte famiglie da tempo manifestano.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

È INCOSTITUZIONALE DISPORRE IL TSO SENZA AVVISARE E ASCOLTARE LA PERSONA INTERESSATA

Dando seguito all'ordinanza sollevata dalla Corte di cassazione (ne avevamo già dato conto nella [newsletter di aprile](#)), con sentenza n. 76 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato **incostituzionale** l'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui **non prevede** che il **provvedimento** del sindaco con cui si dispone il TSO nei confronti di una persona ricoverata in ospedale, **sia comunicato** alla stessa persona interessata; che quest'ultima sia **ascoltata** dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida le venga **notificato**.

La Corte ricorda che l'adozione di un TSO è subordinata, per la sua invasività, ad una serie di presupposti sostanziali (presenza di gravi alterazioni psichiche che richiedono cure urgenti, rifiutate dal paziente, e impossibilità di adottare misure extraospedaliere tempestive e adeguate). Siamo in effetti di fronte ad una **misura di extrema ratio**, anche in ragione delle finalità dell'istituto: non la difesa dell'ordine pubblico o della sicurezza, ma la tutela della salute dell'interessato, in linea con la logica personalista del disegno costituzionale. Vi sono dunque importanti garanzie procedurali e processuali per i TSO da disporre in regime di degenza ospedaliera: dopo un duplice parere medico, il sindaco adotta un **provvedimento motivato** che deve essere **notificato al giudice tutelare**

nelle 48 ore successive e convalidato da quest'ultimo entro altre 48 ore, pena la cessazione del TSO.

A fronte di ciò, la Corte rileva che la normativa non consente però all'interessato di conoscere il provvedimento e di partecipare al procedimento di convalida giurisdizionale. Detta mancanza realizza «una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, cioè dei contenuti minimi della tutela giurisdizionale». Inoltre, aggiunge la Corte, «tale compressione assume particolare rilievo perché attiene a provvedimenti amministrativi adottati in assenza del consenso dell'interessato, in violazione del principio di libertà di cura, e incidenti sulla sua libertà fisica, quindi sul nucleo primario della protezione costituzionale della libertà personale».

La Corte – questo pare il passaggio più rilevante – sottolinea come **la violazione di questi diritti non può essere giustificata alla luce della condizione di infermità psichica dell'interessato**. Anzi, numerosi istituti dell'ordinamento giuridico, quali l'amministrazione di sostegno, sono ormai caratterizzati dalla finalità di **sacrificare il meno possibile la capacità di agire della persona con disabilità psichiche, anche su un piano processuale** (par. 7).

DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

«È certamente escluso - afferma la Corte - che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio»

Circostanza che invece si verifica se manca l'audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare, prima della convalida del provvedimento.

Questa garanzia, d'altra parte, risponde a numerose finalità, quali la verifica dei requisiti sostanziali che giustificano il trattamento e il rispetto dei limiti alla restrizione della libertà personale imposti dalla Costituzione. L'audizione, inoltre, rileva quale **strumento di primo contatto che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni concrete in cui versa l'interessato** (compresa l'eventuale presenza di una rete familiare e sociale), anche ai fini della possibile adozione di provvedimenti provvisori di protezione, necessari alla cura della persona.

Pur salutandosi con molto favore il **principio espresso dalla sentenza**, non si può non osservare che essa potrebbe determinare un **significativo impatto sull'attività lavorativa dei giudici tutelari** che, in alcuni tribunali, fanno già estrema fatica a gestire le centinaia di questioni quotidiane relative al rapporto con gli amministratori di sostegno. A fronte di ciò, occorre probabilmente una riconsiderazione dell'intera organizzazione delle attività dei giudici tutelari.



DIRITTI AD OSTACOLI

La newsletter dell'Osservatorio Human Hall sui diritti delle persone con disabilità

SEGNALAZIONI: EVENTI E NEWS

Tra le attività che nell'ambito del progetto MUSA si occupano a vario titolo di inclusione, segnaliamo questo mese la puntata **Inclusione senza sconti del contest "4clegal Academy"**, un talent dedicato al nuovo mercato legale.

Nella puntata, andata in onda l'11 giugno 2025, i finalisti hanno affrontato due sfide profondamente attuali, al centro del dibattito culturale e istituzionale: costruire una cultura aziendale inclusiva e affrontare il confine, spesso sottile, tra diritti e responsabilità.

La puntata ha visto la partecipazione di **Francesco Canale**, CEO di Working Souls, che ha invitato i candidati a riflettere sul valore strategico dell'inclusione all'interno delle aziende; della dott.ssa **Nannerel Fiano**, ricercatrice di diritto costituzionale, presso la Statale di Milano e di Vincenzo Saponara, Avvocato penalista, consulente del Senato per il contrasto ai fenomeni di intolleranza e odio, che hanno affrontato invece il tema della libertà di espressione e del reato di negazionismo. Tra i giurati, la **Prof.ssa Marilisa D'Amico**, Professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Milano e coordinatrice del progetto Human Hall.



Il **19 e 20 giugno** l'Osservatorio Disabilità Human Hall, con alcune delle sue ricercatrici, sarà presente e prenderà parte al **convegno finale del progetto di ricerca triennale "Dancing"**, alla **Maynooth University**, in Irlanda. Si tratta di un progetto di particolare rilievo, finanziato dallo European Research Council (ERC) e coordinato dalla Prof.ssa Delia Ferri, che ha esplorato il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale, attraverso un approccio interdisciplinare e partecipativo. L'accesso alla cultura per le persone con disabilità è un elemento cruciale per promuovere la diversità culturale nell'Unione Europea. Torneremo con maggior ampiezza sul tema in una delle prossime newsletter.